



CITTA' DI MONOPOLI

(Città Metropolitana di Bari)

Ordinanza N.
Data di registrazione

962
28/12/2023

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE A FAR DATA DALLE ORE 20:00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2023 E FINO ALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 01/01/2024, DI FUOCHI D'ARTIFICIO NON AUTORIZZATI

ORDINANZA DEL SINDACO

SINDACO

PREMESSO che:

- Nella notte di Capodanno si potrebbero verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete pubblica, oltretutto il danneggiamento a beni mobili e immobili mediante l'esplosione di specifiche categorie di petardi e simili artifici esplosivi;
- l'uso di tali prodotti può generare il concreto ed effettivo pericolo di lesioni a carico non solo di coloro che li adoperano, ma anche dei cittadini in transito nei luoghi ove si verifica l'accensione degli stessi;
- l'uso improprio di prodotti ed artifici da sparo è in grado di favorire l'utilizzo di ordigni illegali nonché l'uso di armi da fuoco poiché, nella generale concitazione, potrebbero essere impiegati impunemente approfittando della difficoltà di distinguere spari legali e spari illegali, anche a causa della generale confusione sonora;
- la vendita illegale nonché l'utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica della cittadinanza oltretutto per la salute degli animali domestici e della fauna selvatica, in quanto il frastuono delle esplosioni, oltre a cagionare un'evidente reazione di spavento, può comportare una perdita di orientamento per gli animali, con conseguenze prevedibili tra cui il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale; al riguardo si evidenzia che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio in particolare, secondo il dettato della norma, "*è attribuita ai Comuni (omissis) la funzione, (omissis) di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.*"; stesse competenze e richiami si rinvencono *ratione materiae* nella legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 ad oggetto "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)";
- dall'uso improprio di tali mezzi da fuoco potrebbero derivare ingenti danni ai beni mobili e immobili per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplodenti, con

particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o ai contenitori per i rifiuti solidi urbani;

- i pericoli illustrati sono in grado di indurre limitazioni alle libertà fondamentali degli individui poiché il timore di subire pregiudizi alla propria integrità condiziona le scelte in termini di mobilità, spostamenti e altre attività di socializzazione;
- è intenzione di questa Amministrazione focalizzare l'attenzione su un aspetto specifico dell'insicurezza cittadina ossia quello delle "paure quotidiane" che condizionano i comportamenti dei residenti in ordine alla fruizione degli spazi pubblici. L'azione di contrasto deve essere condotta attraverso idonee e dirette politiche di sicurezza e di prevenzione, tali da garantire la tutela e l'incolumità di tutti i cittadini residenti sul territorio di Monopoli;

RILEVATO che:

- l'improprio utilizzo di petardi e botti genera ineluttabilmente una serie di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all'integrità fisica delle persone, degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati;
- tra le categorie più esposte a rischi in relazione all'incontrollato impiego di prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo;
- l'utilizzo dei fuochi d'artificio, fumogeni e altri prodotti affini, è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina altresì forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenze scientifiche, virus e batteri;
- ulteriori e ingenti danni economici possono determinarsi a carico di beni pubblici e privati in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.);
- negli anni passati a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti muniti di licenza secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura, arte e tradizione che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;
- il quadro normativo post-pandemico con il relativo venir meno dei limiti alle libertà personali imposti dalle pregresse esigenze di contenimento del contagio possono determinare, per quanto quivi d'interesse, un forte impulso a momenti di aggregazione sociale e convivialità, uniti al desiderio di festeggiare il ritorno alla normalità, creando i presupposti per l'utilizzo improprio e avventato dei c.d. botti;
- occorre, dunque, adottare senza indugio un provvedimento contingibile ed urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, nonché per ragioni di tutela sanitaria;
- è necessario vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico e di prodotti pirotecnici, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante, crepitante e fischiante (c.d. botti, petardi e razzi) ;
- l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. del 23.05.2008 n. 92, convertito in L. del 24.07.2008 n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2011;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 16 agosto 2016 modificativo degli articoli 1 e 3 del capitolo IV dell'Allegato B al Regio decreto 6 maggio 1940, n.635;

RICHIAMATA:

- la **Legge 1 dicembre 2018, n. 132** di “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica*”;
- la **Legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017** recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città*” che meglio definisce l’ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- la **circolare del Ministero dell'interno** dell' 11 dicembre 2023 per le motivazioni condivise;

RICHIAMATE

- la nota prot. n. 98492 del 28/12/2023 con cui risulta inviata al Prefetto di Bari copia della presente Ordinanza;

CONSIDERATO CHE:

- la repressione dei comportamenti enunciati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa attuale;
- l'ordinanza ***de qua*** presenta degli elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali e dalla attuale disciplina sul commercio che legittimano, quindi, il requisito della contingibilità,

richiamato tutto quanto in premessa,

ORDINA

1. **il divieto di utilizzo** di fuochi pirotecnici su tutto il territorio comunale qualora non muniti di licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso della serata/notte tra il **31 dicembre 2023 ed il 1° gennaio 2024 a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo**;
2. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute *et similia*, di consentire a chiunque l'uso di dette aree per l'utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;

Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi **dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000** con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli **artt. 650, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.L.P.S.**, secondo la fattispecie ricorrente.

Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d'artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente utilizzati, come da disciplina di settore.

TRASMETTE

la presente ordinanza – ai fini dell'osservanza - a tutte le forze di Polizia, nonché agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a cui spetta l'accertamento e la contestazione, che potranno, ove necessario per la

compiutezza degli accertamenti, effettuare riprese fotografiche e filmati, anche mediante apparecchiature speciali atte all'utilizzo notturno, nonché utilizzare eventuali riprese - da chiunque altro effettuate - che consentano l'accertamento delle violazioni.

Quanto sopra nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dei Reg.ti UE n.2016/679 e n.2016/680.

DA' ATTO

- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio *on line* del comune di Monopoli con efficacia notiziale;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo *on line* del Comune di Monopoli.

Il Sindaco

ANGELO ANNESE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)